

di Giuseppe De Tomaso

Gazzetta del Mezzogiorno, 5 dicembre 2019

Il detenuto per un reato di mafia può essere "premiato" se collabora con la giustizia ma non può essere "punito" ulteriormente - negandogli benefici riconosciuti a tutti - se invece compie la scelta opposta.

Un simile trattamento - che si traduce nella "deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare" - non è ammissibile dal punto di vista della Costituzione perché in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Carta, cioè con il principio della ragionevolezza e con la finalità rieducativa della pena.

Lo sottolinea la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza 253 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), con cui ha aperto alla possibilità che siano concessi permessi premio ai detenuti condannati per mafia e per altri gravi reati anche se non collaborano, a condizione però che siano stati acquisiti elementi che escludano la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di questi rapporti.

La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4bis, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario, introdotto dopo la strage di Capaci, che impediva in tutti i casi la concessione di permessi premio ai detenuti per mafia e per altri gravi reati, che non collaborano con la giustizia, presumendo che la scelta di non parlare dimostrasse in modo inequivocabile la persistenza di rapporti con la criminalità organizzata.